

**REGOLAMENTO
PER LA NOMINA E PER IL FUNZIONAMENTO
DELL'ORGANISMO DI RAPPRESENTANZA DEGLI OSPITI E/O DEI LORO FAMILIARI
PRESSO LE SEDI DELL'I.S.R.A.A.**

**Articolo 1
(preambolo)**

Il presente regolamento disciplina le modalità di nomina e di funzionamento delle rappresentanze degli ospiti e/o dei loro familiari istituito dall' articolo 15 dello Statuto dell'Ente.

L' I.S.R.A.A svolge la propria attività istituzionale di assistenza ed accoglienza di anziani auto e non auto sufficienti, in 4 sedi diverse distribuite all' interno del territorio della città di Treviso. Gestisce inoltre 32 mini alloggi dati in affitto a persone anziane completamente autonome sempre all'interno della città di Treviso

**Articolo 2
(attribuzioni)**

L'organismo di rappresentanza degli ospiti e dei loro familiari presso l'I.S.R.A.A svolge i seguenti compiti:

- assicura agli ospiti ed alle loro famiglie la completa e tempestiva diffusione delle informazioni ricevute dall' ente o delle informazioni di interesse generale sulla vita all' interno dell' I.S.R.A.A. o in materia di politiche cittadine, regionali o nazionali in favore degli anziani;
- fornisce al Consiglio di Amministrazione suggerimenti e proposte per una migliore realizzazione dei programmi di assistenza;
- collabora con l'ente per migliorare la qualità delle prestazioni e dei servizi, segnalando costruttivamente eventuali problemi o disfunzioni;
- collabora con il Consiglio di Amministrazione, con gli ospiti e con il personale al fine di rafforzare rapporti di solidarietà, di amicizia e di reciproca comprensione;
- partecipa alle fasi di concertazione previste dalle normative vigenti in materia di servizi socio- sanitari.

**Articolo 3
(composizione e durata)**

L'organismo di rappresentanza degli ospiti e dei loro familiari sono così composte:

Casa Albergo Salce	n. 2 rappresentanti
Residenza Zalivani	n. 2 rappresentanti
Residenza G. Menegazzi	n. 2 rappresentanti
Residenze per Anziani Città di Treviso	n. 2 rappresentanti

Mini alloggi	n. 1 rappresentante
Sindacati dei Pensionati	n. 3 rappresentanti
Associazioni di Volontariato	n. 1 rappresentante

I rappresentanti delle strutture sono eletti dagli ospiti residenti o dai loro familiari con le modalità previste dal successivo art. 7.

I rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei pensionati risultano indicati dalle sigle maggiormente rappresentative a livello cittadino. Le designazioni devono essere comunicate all'ente da ciascuna organizzazione.

Le associazioni di volontariato ammesse a partecipare alla rappresentanza debbono avere le caratteristiche di cui al seguente articolo 5.

L'organismo di rappresentanza:

- è insediato entro trenta giorni dalla data dell'ultima elezione, con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'ISRAA;
- rimane in carica per un periodo di cinque anni;
- è presieduta da un Presidente nominato a maggioranza dei rappresentanti delle sedi al proprio interno nella prima seduta dello stesso.
- esercita le proprie funzioni anche dopo la scadenza sino a quando non siano state insediate le nuove rappresentanze.

Entro sei mesi dalla scadenza, il Presidente dell'I.S.R.A.A è tenuto ad avviare le procedure di elezione delle nuove rappresentanze, procedure che debbono concludersi nel termine massimo di ulteriori sei mesi.

Articolo 4 (dimissioni decadenza scioglimento)

La qualità di componente dell'organismo di rappresentanza si perde per decesso, per dimissioni dalla carica o per dimissione dall'istituto, per decadenza (assenza ingiustificata a tre convocazioni consecutive dell'organismo). I familiari degli ospiti decadono in caso di decesso o dimissioni del loro familiare ospite della struttura.

La decadenza viene pronunciata dal Consiglio di Amministrazione al verificarsi delle condizioni di cui al comma precedente o su procedura avviata autonomamente dal Presidente dell'ISRAA.

Il componente cessato viene surrogato dal primo dei non eletti e resta in carica fino alla scadenza del mandato della rappresentanza della quale entra a far parte.

I rappresentanti sindacali e delle associazioni di volontariato accreditate non sono soggetti alle disposizioni di cui al comma 1) e possono essere sostituiti, senza formalità particolari, da altro soggetto previa formale comunicazione da parte degli organismi che li hanno nominati. I designati possono essere sostituiti, con la medesima modalità (comunicazione scritta) anche prima di ogni riunione.

L'organismo di rappresentanza è sciolto automaticamente al venir meno della maggioranza dei suoi componenti.

Articolo 5 (associazioni di volontariato)

Si intende accreditata presso l'ente e può procedere alla nomina di un proprio rappresentante in seno alla conferenza di cui all' articolo 3.

- L'associazione Avv. Mazzolà, costituita il 3.02.1996 "per l'adeguamento della recettività e la tutela della qualità di vita nelle residenze Israa di Treviso, con particolare attenzione alle necessità degli ospiti non autosufficienti" con sede in Treviso - via Noalese, 40 - presso l'Istituto Menegazzi.

Ulteriori accreditamenti potranno essere approvati dal Consiglio di Amministrazione su specifica richiesta delle associazioni interessate.

Articolo 6 (modalità di funzionamento)

L'organismo di rappresentanza è assolutamente autonomo ed indipendente nella gestione delle proprie riunioni, fermo restando per i membri l'obbligo di garantire a tutti i componenti il rispetto dei principi di partecipazione, uguaglianza, trasparenza e puntualità nelle informazioni.

L'organismo deve riunirsi autonomamente almeno una volta all'anno.

In occasione di iniziative straordinarie potrà chiedere al Presidente dell'Ente di avvalersi della organizzazione tecnico/amministrativa dell'I.S.R.A.A.

L'organismo di rappresentanza sarà convocato dall'ISRAA almeno una volta all'anno e sempre prima dell'approvazione delle rette.

Le riunioni sono convocate (per iscritto o telefonicamente) dall' Ente, con un preavviso di almeno una settimana ridotto in casi urgenti a 48 ore. Nella convocazione anche se telefonica deve essere comunicato l'ordine del giorno della seduta.

Le sedute della conferenza non sono pubbliche.

Della riunione sarà redatto a cura dell'Amministrazione, sintetico verbale, che verrà consegnato ai componenti nella seduta successiva.

Articolo 7 (modalità di elezione)

Possono partecipare, in qualità di **elettori**, alla nomina dei rappresentanti:

1. gli ospiti a titolo definitivo delle strutture dell' I.S.R.A.A.
2. i familiari di ospiti a titolo definitivo delle strutture dell' I.S.R.A.A.

Il voto dell'ospite o del suo familiare **sono alternativi**, per ciascun ospite potrà quindi essere espresso un solo voto.

Ogni ospite o familiare esprime il proprio voto esclusivamente per i candidati del proprio del proprio istituto.

Possono essere **eletti** nella rappresentanza del proprio istituto:

1. gli ospiti a titolo definitivo delle strutture dell' I.S.R.A.A.
2. i familiari di ospiti a titolo definitivo delle strutture dell' I.S.R.A.A. Per la definizione dei familiari si fa riferimento a quanto previsto dall' articolo 433 del Codice Civile.

La data delle elezioni viene fissata, sentiti gli organismi rappresentativi uscenti, dal Presidente dell'I.S.R.A.A.

La data ed il luogo delle elezioni vanno ampiamente pubblicizzati. Ferma restando l'opportunità di ampliare le modalità di informazione (comunicazioni individuali, quando possibile, sensibilizzazione a mezzo del personale dipendente, comunicazione a mezzo delle ordinarie riunioni di nucleo) deve comunque essere garantita l'affissione (per un periodo minimo di 30 giorni) di un congruo numero avvisi nelle sedi. L' originale del manifesto viene affisso all'albo dell'ente e da tale data viene calcolata la decorrenza dei termini. Considerate le particolari caratteristiche degli elettori per lo svolgimento dell'esercizio di voto potranno essere garantite più giornate (di cui almeno una festiva) ed orari diversificati per esercitare il diritto di voto in modo da assicurare la massima partecipazione.

Durante lo svolgimento delle elezioni l'ente garantirà in orari concordati la presenza di personale per assicurare lo svolgimento delle operazioni.

Il voto deve essere espresso in forma scritta su apposite schede, predisposte dalla Amministrazione e consegnate singolarmente ai votanti dopo averne accertato l'identità ed il diritto al voto, in conformità a quanto previsto al comma uno. Per ciascun ospite è ammessa la consegna di una sola scheda.

Le urne per il voto saranno conservate presso le sedi, per tutta la durata delle elezioni, in un luogo, che possa essere chiuso a chiave.

Le operazioni di spoglio saranno effettuate dalla Amministrazione, alla presenza di quanti ne facciano richiesta.

Le elezioni sono ritenute valide con una percentuale di votanti pari almeno al 40% degli aventi diritto conteggiati complessivamente per tutte le sedi.

Qualora il numero dei candidati per sede non superi il numero dei rappresentanti, non si darà corso alle operazioni di elezione, ma i candidati saranno considerati automaticamente eletti.

I risultati delle elezioni saranno immediatamente comunicati a cura della Amministrazione agli eletti per gli adempimenti successivi e sottoposti all'attenzione del Consiglio per l'adozione del provvedimento di cui all' articolo 3.

La nomina dei presidenti e del vicepresidente dell'organismo sarà effettuata senza formalità anche per alzata di mano dai componenti e comunicati appena possibile al Presidente dell'Ente.

Articolo 8 (candidature)

Quanti intendano presentare la propria candidatura come rappresentanti d'istituto, dovranno presentare, nel termine di 15 giorni, dalla data di affissione all'albo dell'ente dell'avviso che fissa la data delle elezioni, la propria candidatura in forma scritta con indicazione di nome, cognome data e luogo di nascita, condizione di ospite o familiare, sede di candidatura.

Le candidature andranno consegnate nel luogo indicato nell'avviso pubblicato all'albo ed affisso nelle sedi.

I nominativi dei candidati saranno resi pubblici ai votanti con le modalità ritenute più congrue in relazione al loro numero: affissione nei luoghi di voto o inserimento nelle schede di voto.

Articolo 9 (notifica alla ULSS)

La nomina degli organismi di partecipazione (conferenza) verrà notificata dall' I.S.R.A.A in conformità a quanto previsto dall'articolo 3 del Regolamento Regionale n. 3 del 10 maggio 2001, alla ULSS n. 9 di Treviso.

Approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 22/02/2016